



Parte Speciale

Articolo 1 S Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

Articolo 2 S Durata

Articolo 3 S Obblighi e adempimenti a carico del Fornitore

Articolo 4 S Titolarità delle licenze d'uso e condizioni d'uso Prodotti

Articolo 5 S Garanzie

Articolo 6 S Consegna

Articolo 7 S Verifica di conformità

Articolo 8 S Penali

Articolo 9 S Corrispettivo

Articolo 10 S Fatturazione e pagamento

Articolo 11 S Risoluzione

Articolo 12 S OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Articolo 13 S Disciplina applicabile e criterio di prevalenza

Parte Generale

Articolo 1 G Valore delle premesse e norme regolatrici

Articolo 2 G Definizioni

Articolo 3 G Aumento e Diminuzione – Modifiche e Varianti in Aumento e in diminuzione

Articolo 4 G Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 5 G Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Articolo 6 G Obblighi di riservatezza

Articolo 7 G Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 8 G Titolarità dei prodotti

Articolo 9 G Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 10 G Oneri fiscali e spese contrattuali

Articolo 11 G Cauzione

Articolo 12 G Recesso

Articolo 13 G Recesso per giusta causa

Articolo 14 G Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 15 G Trasparenza dei prezzi

Articolo 16 G Subappalto

Articolo 17 G Foro esclusivo

Articolo 18 G Trattamento dei dati personali

Articolo 19 G Condizione particolare di risoluzione

Articolo 20 G Codice ETICO – modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001

Articolo 21 G Ulteriore condizione risolutiva espressa

Articolo 22 G Subingresso nel contratto

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di licenze d'uso di prodotti software Microsoft per Sogei con formula di licensing custom di tipo enterprise

Allegato 3 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica -, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 – 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona dell'Ing. Cristiano Cannarsa, in qualità di Presidente ed Amministratore Delegato, giusta i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione in data 27/07/2012 ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma (di seguito per brevità anche “Committente”,

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche “Fornitore”,

PREMESSO CHE

- a) l'art. 4, comma 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna garantendo per cinque esercizi la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.A.”;
- b) l'art. 4, comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “(...)Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi”;
- c) in data 12 aprile 2013 la Sogei S.p.a. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita convenzione - ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135- disciplinante i rapporti- nel contesto dei rispettivi ruoli – relativamente alle attività relative al processo di approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei;
- d) In forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse.



- e) Il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art. 1 S;
- f) Il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- g) successivamente alla stipula del presente contratto da parte dell'Impresa e di Sogei, quest'ultima provvederà alla gestione tecnica e amministrativa del contratto medesimo;
- h) il numero di repertorio del contratto è il seguente, il codice identificativo gara , CIG, è il seguente: 6528473A57 che il Codice Unico Progetto (CUP) è il seguente _____;
- i) il DUVRI generico verrà integrato dalla Committente e/o dall'Amministrazione con il DUVRI specifico prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- j) Il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S" .
- k) In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.

Il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Capitolato tecnico; Allegato "III" Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; Allegato "IV" Modalità di trasmissione delle fatture ossia fatturazione elettronica);

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Committente, nell'interesse proprio e dell'Amministrazione, affida al Fornitore , che accetta, la fornitura di seguito indicata, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
 - a) Software Assurance per i prodotti software di cui l'Amministrazione ha già acquisito licenza d'uso, elencati nel paragrafo 3.1.3.1 e 3.1.3.2 dell'Allegato II "Capitolato tecnico" e inclusi nel primo ordinativo, per 36 mesi a decorrere dalla "Data di accettazione della fornitura" di cui all'articolo 7 S "Verifica di conformità";

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di licenze d'uso di prodotti software Microsoft per Sogei con formula di licensing custom di tipo enterprise

Allegato 3 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



- b) Licenze d'uso per i prodotti software inclusi nel primo ordinativo, elencati nel paragrafo 3.1.3.1. e 3.1.3.2 dell'Allegato II "Capitolato tecnico" e relativa Software Assurance per 36 mesi a decorrere dalla "Data di accettazione della fornitura" di cui all'articolo 7 S "Verifica di conformità";
 - c) Eventuali ulteriori Licenze d'uso di prodotti software compresi tra quelli indicati nel paragrafo 3.1.4 dell'Allegato II "Capitolato tecnico" nei limiti del massimale previsto per la componente opzionale della fornitura. Tali ulteriori licenze potranno essere acquistate attraverso uno o più ordinativi successivi e saranno comprensive di Software assurance fino allo scadere del contratto;
2. I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salvo espressa autorizzazione della Committente alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
3. Resta inteso che Sogei provvederà in ogni caso ad indicare negli ordini d'acquisto successivi tutti gli eventuali prodotti utilizzati e non compresi nell'ordine iniziale.
4. Salvo diversa indicazione della Committente il Fornitore dovrà inviare alla casella di posta elettronica **asset_sw@sogei.it** un elenco contenente i dati identificativi dei prodotti, almeno 2 (due) giorni solari prima della consegna. Il Fornitore dovrà inviare ogni informazione necessaria al fine di permettere l'identificazione del prodotto e la conseguente possibilità di utilizzarlo. Successivamente ai fini della consegna il Fornitore si impegna a comunicare il link da cui scaricare la licenza d'uso del prodotto, nonché la chiave di accesso che consenta l'utilizzo della licenza stessa, come indicato nel Capitolato tecnico. .
14. E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 il Dott. _____.
- È designato Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e al D.Lgs. n. 163/2006 e smi, il Dott. _____.
15. Il Fornitore comunicherà alla Committente, entro 5 cinque giorni dalla data di stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

ARTICOLO 2 S

DURATA

- 1. Il presente contratto spiega i suoi effetti obbligatori dalla data della sua sottoscrizione ed avrà una durata pari a 36 (trentasei) mesi a decorrere dall'ordinativo iniziale, come definito al successivo comma 2.
- 2. L'ordinativo iniziale che Sogei effettuerà per sé e/o per le Amministrazioni in base al presente contratto avrà durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dal primo giorno del mese di accettazione della fornitura e comunque non prima del giorno successivo alla scadenza della iscrizione corrente o eventuale sua estensione. Gli ordinativi successivi al primo avranno durata pari al periodo residuo alla scadenza del contratto a decorrere dalla data di accettazione del relativo Ordinativo. Resta inteso che gli ordinativi aventi ad oggetto forniture di prodotti finalizzate ad integrare precedenti forniture acquisite

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di licenze d'uso di prodotti software Microsoft per Sogei con formula di licensing custom di tipo enterprise

Allegato 3 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



dall'Amministrazione sulla base di distinti e precedenti contratti, avranno una durata pari al "periodo di integrazione" come definito nel Capitolato tecnico, paragrafo 3.2.

3. L'avvio dell'esecuzione del contratto avverrà contestualmente alla stipula ossia nel rispetto dei termini di cui agli artt. 302 e 153 comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
4. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli art. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

ARTICOLO 3 S

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati
3. Il Fornitore si obbliga a rispettare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Committente e/o dell'Amministrazione.
4. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
5. La Committente e/o l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. Il Fornitore si impegna ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, oltre che dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
7. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.



8. Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Committente e/o all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

ARTICOLO 4 S

TITOLARITÀ DELLE LICENZE D'USO E CONDIZIONI D'USO PRODOTTI

1. Le Parti si danno espressamente atto ed accettano che le condizioni di licenza e di utilizzo dei prodotti Microsoft sono disciplinate specificatamente dall'Allegato 1 al Capitolato tecnico recante "Restrizioni e Diritti di utilizzo Aggiuntivi" e dai documenti in esso richiamati.
2. Le licenze d'uso dei prodotti software di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) sono concesse direttamente dal titolare dei diritti alla Committente e all'Amministrazione a decorrere dalla data di accettazione della fornitura; prima di tale data tutti i rischi saranno a carico del Fornitore anche nell'ipotesi di detenzione dello stesso da parte della Committente e/o dell'Amministrazione stessa; le licenze, pertanto, dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software, nonché delle relative versioni successive, da parte del personale dell'Amministrazione, della Committente e di terzi da queste autorizzati.
3. I diritti concessi si intendono non esclusivi, trasferibili ai sensi e nelle ipotesi e condizioni previsti dall'art. 6 della Direttiva 19 Dicembre 2003 e perpetui, decorso il periodo di validità dell'Ordinativo e fatta salva l'effettuazione di tutti i pagamenti dovuti.
4. Con riferimento alle Licenze Subscription e ad alcuni diritti di Software Assurance i diritti concessi sono temporanei e scadono alla scadenza o risoluzione dell'Ordinativo,

ARTICOLO 5 S

GARANZIE

1. Il Fornitore garantisce che i Prodotti funzioneranno in conformità alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico ed a quanto descritto nella relativa documentazione per la durata di anni 1 (uno). In caso di prodotti cloud la garanzia è pari alla durata di utilizzo del prodotto ed è soggetta ai requisiti di comunicazione del contratto.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra lo stesso Fornitore e Microsoft. Per tutto il suddetto periodo di garanzia, qualora la Committente comunichi al Fornitore la mancata conformità del software come sopra indicato, il Fornitore si impegna a restituire il prezzo pagato per la licenza software ovvero a riparare o sostituire il software.
3. In relazione ai prodotti che non siano servizi On Line, per tutto il suddetto periodo di garanzia, qualora la committente comunichi al fornitore la mancata conformità del software come sopra indicato, il Fornitore si impegna a sostituire il prezzo pagato per la licenza software ovvero a riparare o sostituire il software.
Rimedi per inadempimento della garanzia: qualora il Fornitore non rispetti le condizioni delle suddette garanzie e la Committente lo comunichi al Fornitore durante il periodo di garanzia, il Fornitore potrà, per i servizi On Line, fornire i rimedi indicati nel Contratto di Servizio relativamente al servizio On Line pertinente.



4. Le Parti convengono che i termini di decadenza di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla “Data di accettazione della Fornitura” di cui al successivo articolo 8 S “Verifica di conformità”.
5. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
6. La suddetta garanzia non copre problemi causati da incidenti imputabili alla committente, uso improprio o da utilizzo non conforme alle condizioni di utilizzo, o da problemi dovuti a mancato soddisfacimento di requisiti minimi di sistema.
7. In caso di inadempienza da parte del Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 14 S “Risoluzione” in seguito riportato, nonché dell’art. 1456 c.c..

ARTICOLO 6 S

CONSEGNA

1. La consegna della fornitura oggetto del presente contratto, nelle modalità previste nel Capitolato Tecnico paragrafo 3.5 , dovrà essere eseguita dal Fornitore entro il termine di 3 (giorni) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell’ordinativo. Si precisa che la consegna della fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa.

ARTICOLO 7 S

VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Le componenti software, di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione”, saranno sottoposte a Verifica di conformità da parte della Committente.
2. La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi degli artt. 313 e 314 del DPR 207/2010 e verrà avviata:
 - a) con riferimento alla fornitura di cui all’art. 1 S, comma 1 lett. a) e b) entro il termine di 3 (tre) giorni decorrente dalla data della comunicazione di avvenuta consegna dei prodotti inclusi nel primo ordinativo, come indicato nel Capitolato Tecnico; per quanto riguarda la Software Assurance la Committente si riserva di effettuare verifiche in corso di esecuzione come previsto dal successivo comma 9;
 - b) con riferimento alla fornitura di cui all’art. 1 S, comma 1 lett. c), per ogni ordinativo successivo al primo, entro il termine di 3 (tre) giorni decorrente dalla data della comunicazione di avvenuta consegna dei prodotti inclusi nell’ordinativo stesso;
3. Entro 5 (cinque) giorni dalla data di conclusione delle operazioni di Verifica di conformità sarà redatto apposito processo verbale. La data del verbale della verifica di conformità con esito positivo costituisce la data di accettazione della fornitura relativa.
4. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo in caso le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte, in conformità e nel rispetto di quanto stabilito nell’art. 3.6 del Capitolato tecnico.



5. La Committente rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il Fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dall'art.322, 323 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
6. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Committente in sede di verbale verifica di conformità. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo art. 9 S "Penali". Tutti gli oneri che la Committente dovrà sostenere saranno posti a carico del Fornitore.
7. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 12 S "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..
8. Il Fornitore in sede di verifica di conformità, si impegna a fornire alla Committente tutte le informazioni di dettaglio sul bene necessarie per la presa in carico del bene da parte dell'Amministrazione.
9. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
10. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
11. Su richiesta del Fornitore, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall' Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 8 S

PENALI

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla Committente, all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini perentori di consegna dei beni oggetto della Fornitura previsti dall'articolo 7S "Consegna", la Committente applicherà una penale pari all'1‰ (uno per mille) del valore dell'Ordinativo di Fornitura cui la consegna si riferisce, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Qualora la Verifica di conformità non si concluda positivamente entro il termine prescritto dall'art. 8 S "Verifica di conformità" la Committente applicherà una penale pari all'1‰ (uno per mille) del valore dell'Ordinativo di Fornitura, per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile alla Committente o all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Nel caso in cui venga riscontrato il mancato rispetto dei livelli di servizio previsti per l' indicatore di qualità "IQR01 – - Rilievi sulla fornitura" descritto al paragrafo 4.2.3 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere una penale pari a € 1000,00= (€ mille/00) per ogni rilievo eccedente il valore di soglia prefissato rilevato nel periodo di riferimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di licenze d'uso di prodotti software Microsoft per Sogei con formula di licensing custom di tipo enterprise

Allegato 3 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



4. In caso di revoca o sospensione del certificato di conformità alla norma EN ISO 9001:2008 rilasciato al Fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, la Committente si riserva di applicare una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 10 S "Corrispettivo" comma 1 lettera a) per il primo trimestre, o frazione, in cui perdura tale situazione.
5. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art.5 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro", resta salvo il diverso termine indicato.
6. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
7. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Fornitore stesso.
8. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'articolo 11G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
9. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui al successivo art. 10 S "Corrispettivo", comma 1, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 9 S CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo contrattuale globale massimo, calcolato sulla base dei corrispettivi unitari per prodotti software riportati nella dichiarazione d'offerta, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è pari a complessivi € _____, ____ = (____/____), così suddiviso:
 - a) Il corrispettivo contrattuale per la fornitura del software di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a) e b), è pari a € _____, ____ = (____/____), comprensivo dei relativi servizi in garanzia per un periodo di 12 mesi.
 - b) Il corrispettivo contrattuale massimo per la componente opzionale della fornitura di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera c) è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ____ = (____/____), comprensivo dei relativi servizi di manutenzione in garanzia per un periodo di 12 mesi. Per ciascun ordinativo successivo al primo, il corrispettivo della relativa fornitura verrà commisurato numero di anni intercorrente dalla data di

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di licenze d'uso di prodotti software Microsoft per Sogei con formula di licensing custom di tipo enterprise

9 di 17

Allegato 3 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



accettazione e la fine del contratto ad eccezione degli ordinativi aventi ad oggetto forniture di prodotti finalizzate ad integrare precedenti forniture acquisite dall'Amministrazione sulla base di distinti e precedenti contratti, per i quali si dovrà fare riferimento al periodo di integrazione come definito nel Capitolato tecnico. In tal caso la Software Assurance sarà quotata per il numero di mesi intercorrenti fra la scadenza della Iscrizione di ciascun Ente o Dipartimento e la scadenza dell'Ordine della Committente.

2. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Fornitore in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa.
6. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

ARTICOLO 10 S

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 9 S "Corrispettivo", comma 1,
 - a) con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1S comma 1 lett. a) e b), il Fornitore potrà emettere la fattura relativa a ciascuna annualità a decorrere dalla relativa "Data di accettazione della fornitura" di cui all'art. 7S comma 3. I corrispettivi saranno liquidati in rate semestrali posticipate di pari importo.
 - b) Con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1S comma 1 lett. c) (ad esclusione della fornitura opzionale di cui al punto 3.1.4.6 del Capitolato Tecnico), il Fornitore potrà emettere la fattura relativa all'importo da corrispondere a decorrere dalla relativa Data di accettazione della fornitura di cui all'art. 7 S comma 3.
 - c) Con riferimento alla fornitura di cui all'articolo 1S comma 1 lettera c) relativa al punto 3.1.4.6 del Capitolato Tecnico il corrispettivo della relativa fornitura sarà proporzionato al periodo di integrazione come definito nel Capitolato Tecnico.

Con riferimento ai termini di pagamento delle fatture di cui alle precedenti lettere a), b) e c), si rinvia al successivo comma 10 del presente articolo, ferma restando la facoltà delle parti di pattuire un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni.



prima rata: sarà corrisposta per il numero di mesi intercorrenti tra la scadenza dell'iscrizione oggetto dell'integrazione e la scadenza dell'annualità dell'ordine della Committente durante la quale è esercitata la medesima opzione di integrazione.

Rate successive: costanti di dodici mesi.

Con riferimento a quanto prescritto in merito alla fatturazione, di seguito è specificata la lista dei prodotti rispettivamente destinati a Sogei (i), Agenzie (ii), DVE (iii), come definiti nel Capitolato Tecnico:

(i) Prodotti Sogei:

Paragrafo 3.1.3.1 Tabella 1 colonna 1

Paragrafo 3.1.3.2 Tabella 2 colonna 1

Paragrafo 3.1.4.4 Tabella 6 righe 2-7

Paragrafo 3.1.4.4 Tabella 6 righe 8-10 2.250 utenti

(ii) Prodotti Agenzie:

Paragrafo 3.1.3.1 Tabella 1 colonna 2(a-b)-5

Paragrafo 3.1.3.2 Tabella 2 colonna 2(a-b)-5

Paragrafo 3.1.4.1 Tabella 3 colonna 2(a-b)-5

Paragrafo 3.1.4.2 Tabella 4

Paragrafo 3.1.4.3 Tabella 5 colonna 2(a-b)-5

Paragrafo 3.1.4.4 Tabella 6 righe 8-10 16.950 utenti

(iii) Prodotti DVE:

Paragrafo 3.1.4.5 Tabella 7

Paragrafo 3.1.4.5 Tabella 8

Paragrafo 3.1.4.5 Tabella 9

2. L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte della Committente della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
3. < *nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >
< *nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti >
< *nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore >



4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, < eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore >, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
5. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
6. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
7. Si precisa che le fatture di cui al comma 1 dovranno essere prodotte unitamente al relativo verbale positivo di verifica di conformità.
8. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Sogei a "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" – Ufficio Contabilità Fornitori - e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio xxxxxxxx, il Codice Identificativo Gare (CIG) 6528473A57, nonché il numero d'ordine che sarà successivamente comunicato.
9. Il Fornitore si impegna, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che la Sogei adotta, a decorrere dalla data del 31 marzo 2015. Per la predisposizione e la trasmissione delle fatture il fornitore dovrà attenersi alle modalità indicate sul sito www.sogei.it - Area Fornitori - Fatturazione elettronica verso Sogei.
10. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, avverrà secondo le modalità di cui alla vigente normativa ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 231/2002 e smi.
11. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail: Areatesoreria@sogei.it tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di licenze d'uso di prodotti software Microsoft per Sogei con formula di licensing custom di tipo enterprise

Allegato 3 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

12. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
13. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art. 17 G comma 10 del contratto.
14. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria, apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate

ARTICOLO 11 S

RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001:2008 rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
3. In ogni caso, si conviene che la Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;



- b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'art. 19G;
 - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Committente e/o dell'Amministrazione;
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente art. 9G;
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione e/o la Committente, ai sensi del precedente art. 7G;
 - f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", art 5 S "Garanzie", art 8 S "Verifica di conformità", art.11 S "Penali", art.8; 12S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ;art. 4 G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. 5 G "Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro", art. 6 G "Obblighi di riservatezza", art. 8 G "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", art. 9 G "Proprietà dei prodotti", art. 12 G "Cauzione", art. 15 G "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 16 G "Trasparenza dei prezzi", art. 17 G "Subappalto", art. 20 G "Condizione particolare di risoluzione", art. 21 G "Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001", art. 22 G "Ulteriore condizione risolutiva espressa".
4. In caso di risoluzione del presente contratto, il Fornitore si impegna, sin d'ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. Resta inteso che per ciò che attiene alla titolarità delle licenze d'uso oggetto di nuova acquisizione, la Committente rimane titolare del diritto d'uso perpetuo delle licenze oggetto degli ordinativi per un numero di licenze commisurato a quanto già corrisposto.
5. La Committente, nei casi di cui all'art. 140, D.Lgs. n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

ARTICOLO 12 S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.,

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di licenze d'uso di prodotti software Microsoft per Sogei con formula di licensing custom di tipo enterprise

Allegato 3 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.

3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 13 S

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di licenze d'uso di prodotti software Microsoft per Sogei con formula di licensing custom di tipo enterprise

Allegato 3 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. Il presente Contratto è regolato:
 - a. Dallo Schema generale contratto e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b. da quanto previsto nel presente Schema Speciale di contratto, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente Contratto e quanto contenuto nello Schema Generale di contratto, prevarranno le previsioni contenute nel presente Contratto.
3. Le modalità di utilizzo delle Licenze Microsoft sono disciplinate dall'Appendice A al Capitolato tecnico, recante "Restrizioni e Diritti di utilizzo Aggiuntivi". Le Parti danno espressamente atto di aver preso piena conoscenza di tutte le clausole dell'Appendice A, costituente parte integrante del Capitolato Tecnico, allegato al presente Contratto.
4. Le Parti convengono espressamente che in caso di discordanza fra quanto previsto nell'Appendice A al Capitolato tecnico e quanto previsto nel presente Contratto e nello Schema Generale di contratto, prevarrà in ogni caso quanto previsto nel presente Contratto e nello Schema Generale di contratto.

Fermo quanto sopra, il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme.
5. Qualunque modifica al presente Contratto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, salvo eventuali modifiche normative che si intenderanno recepite automaticamente

Roma, lì _____

La Committente
Il Presidente ed Amministratore Delegato
Ing. Cristiano Cannarsa

il Fornitore
Il legale rappresentante

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante del Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa ;

Articolo 5 S - Garanzie ;



Articolo 7 S – Verifica di conformità

Articolo 8 S - Penali ;

Articolo 11 S - Risoluzione ;

Articolo 12 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 3 G - Aumento e diminuzione – Modifiche e varianti in aumento ed in diminuzione ;

Articolo 4 G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali ;

Articolo 5 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro ;

Articolo 6 G - Obblighi di riservatezza ;

Articolo 7 G - Brevetti industriali e diritti d'autore ;

Articolo 8 G - Titolarità dei prodotti ;

Articolo 9 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa ;

Articolo 11 G – Cauzione ;

Articolo 12 G – Recesso ;

Articolo 13 G– Recesso per giusta causa ;

Articolo 14 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;

Articolo 15 G- Trasparenza dei prezzi ;

Articolo 16 G – Subappalto ;

Articolo 17 G- Foro esclusivo ;

Articolo 18 G -Trattamento dei dati personali ;

Articolo 19 G - Condizione particolare di risoluzione ;

Articolo 20 G - Codice etico – modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001 ;

Articolo 21 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa

Articolo 22 G – Subingresso nel contratto

L'Impresa
il legale rappresentante
